

Direttiva FTL per un insegnamento inclusivo e la gestione dei percorsi di formazione e degli esami di studenti con riconosciute esigenze specifiche nell'apprendimento

Del 24.04.2024 (stato al 22.04.2026)

Dato atto della "Direttiva per un insegnamento inclusivo e per la gestione dei percorsi di formazione e degli esami di studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali" approvata dalla USI in data 14.07.2025, il Consiglio di Facoltà della Facoltà di Teologia di Lugano, una facoltà affiliata all'USI, adotta:

I – Disposizioni generali

Art. 1 Principi e definizioni

- ¹ La Facoltà di Teologia di Lugano (di seguito FTL), una facoltà affiliata all'USI, respinge ogni forma di discriminazione diretta o indiretta rivolta ai membri della propria comunità in ragione delle proprie condizioni fisiche e mentali.
- ² Al fine di garantire un servizio equo e inclusivo, conformemente a quanto previsto all'art. 2 cpv. 5 della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), la FTL supporta, in collaborazione con il Servizio Informatico dell'USI e con il servizio Pari Opportunità dell'USI, - in sede d'esame e nel loro percorso formativo - gli studenti a cui siano stati riconosciuti, da uno specialista riconosciuto secondo le linee guida cantonali o indicazioni equivalenti del Paese di emissione dei relativi certificati, bisogni formativi speciali rientranti in una delle seguenti categorie:
 - a. disabilità (secondo la categoria internazionale «A/Déficiences»), permanenti o temporanee, diagnosticate come disturbi di origine organica (legati, segnatamente, a deficit sensoriali, motori o neurologici, disturbi di natura psicologica);
 - b. disturbo evolutivo diagnosticato (secondo la categoria internazionale «B/Difficultés») con difficoltà comportamentali o emozionali, o con difficoltà specifiche di apprendimento (segnatamente: disturbo specifico dell'apprendimento, quali, ad esempio, dislessia, disortografia, discalculia, disturbi del linguaggio).

La FTL può concedere agli studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali una o più misure elencate negli articoli successivi. La concessione di tali misure deve essere valutata tenendo altresì in considerazione le esigenze del percorso di studi e i suoi obiettivi specifici, come pure la tipologia dei corsi.

Art. 2 Universal Design for Instruction

La FTL raccomanda ai membri del proprio personale accademico l'applicazione, laddove possibile, dei principi dell'Universal Design for Instruction, per garantire un ambiente didattico inclusivo per tutti gli studenti.

Per maggiori informazioni si rimanda alle apposite linee guida reperibili dal sito USI alla pagina dedicata.

II – Misure di supporto

Art. 3 Registrazione dei corsi	<ol style="list-style-type: none">¹ La FTL può facilitare la partecipazione attiva degli studenti con bisogni formativi speciali attraverso misure di supporto didattico, come la video e audio registrazione dei corsi e la condivisione tempestiva dei materiali didattici (ad esempio slides delle lezioni, dispense e altri supporti utili).² La registrazione è fornita, nei casi ritenuti adeguati dalla Commissione di esame (cfr. art. 14), per i corsi ex-cattedra ed è messa a disposizione dello studente che ne fa richiesta secondo la presente Direttiva.³ È compito del docente titolare o coordinatore del corso o della persona designata dalla Facoltà gestire e diffondere la registrazione alle persone richiedenti.
Art. 4 Esami, elaborati e presentazioni	<ol style="list-style-type: none">¹ La FTL può concedere agli studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali la possibilità di:<ol style="list-style-type: none">a. concordare una pianificazione delle consegne dei lavori scritti individuali e degli elaborati;b. sostituire un esame scritto con un esame orale o viceversa;c. sostituire gli elaborati o le presentazioni di gruppo con formati alternativi equivalenti al lavoro di gruppo.² I contenuti degli esami sostitutivi di cui al cpv. 1 devono essere equivalenti ai contenuti degli esami originalmente pianificati.
Art. 5 Tempo aggiuntivo	<p>La FTL garantisce agli studenti con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto al 25% di tempo in più per ogni prova d'esame (15 minuti in più ogni ora).</p> <p>Quindi, a titolo esemplificativo:</p> <p>Prova di 1 ora → 75 minuti concessi</p> <p>Prova di 2 ore → 150 minuti concessi</p> <p>Prova di 3 ore → 225 minuti concessi.</p>
Art. 6 Uso del computer	<p>La FTL garantisce agli studenti con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto di svolgere le prove scritte d'esame su di un computer secondo modalità definite dalla Segreteria.</p>
Art. 7 Sintesi e dettatura vocale	<p>La FTL può concedere agli studenti con riconosciuti bisogni formativi speciali la possibilità di svolgere le prove scritte d'esame utilizzando la sintesi vocale e/o il sistema di dettatura vocale secondo modalità definite dalla Segreteria.</p>
Art. 8 Uso del dizionario monolingue	<p>Durante la prova scritta d'esame, la FTL garantisce agli studenti con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto di consultare un dizionario monolingue. Questa misura non può applicarsi durante gli esami di lingua straniera.</p>
Art. 9 Uso della calcolatrice non scientifica	<p>Durante la prova scritta d'esame la FTL garantisce agli studenti con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento il diritto di avere a disposizione una calcolatrice non scientifica.</p>

Art. 10 Valutazione delle prove d'esame scritte	Nella valutazione della prova d'esame scritta, gli studenti con riconosciute esigenze specifiche nei processi di apprendimento non devono essere penalizzati in caso di errori ortografici e morfosintattici. Questa misura non si applica a esami volti specificamente a valutare l'uso corretto della lingua.
Art. 11 Sistema di supporto	<ol style="list-style-type: none">¹ Le misure indicate agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 costituiscono un sistema provato di supporto che viene garantito dalla FTL agli studenti che ne risultino aventi diritto a seguito della richiesta documentata presentata ai sensi degli artt. 12 e seguenti.² Se nel percorso di studi dovessero emergere ulteriori necessità certificate, le misure già adottate potranno essere sostituite e/o implementate di conseguenza.
<hr/> III – Procedura e decisione <hr/>	
Art. 12 Richiesta	<ol style="list-style-type: none">¹ Per poter accedere alle misure di supporto lo studente deve presentare la richiesta alla Segreteria della FTL:<ol style="list-style-type: none">a. al momento dell'iscrizione, o comunque non oltre l'inizio di ogni semestre accademico, se si richiedono misure di supporto alla didattica ob. entro due mesi prima dell'inizio della sessione di esame se si richiedono misure relative agli esami.Le richieste presentate oltre tali termini, o a seguito di una diagnosi effettuata dopo l'immatricolazione, saranno comunque valutate. Tuttavia, le eventuali misure di supporto alla didattica potranno essere applicate solo a partire dal semestre successivo, mentre quelle relative agli esami saranno valide a partire dalla prima sessione utile.² Nella domanda lo studente fa richiesta di una o più misure, tra quelle elencate agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegando il certificato di un medico specialista, risalente a non più di 2 anni prima, che attesti la presenza di un disturbo specifico o un bisogno formativo speciale.
Art. 13 Limiti	Non potrà essere richiesto l'annullamento o la revisione di un esame sulla base di una domanda consegnata ex post.
Art. 14 Commissione di valutazione	<ol style="list-style-type: none">¹ La Segreteria riceve la documentazione e la trasmette al Decano degli Studi, che convocherà la Commissione di valutazione composta da:<ol style="list-style-type: none">a. il Decano degli studi o un suo delegato;b. l'amministrativo di riferimento del Decanato;c. il referente di programma o un suo delegato;d. l'amministrativo di riferimento del programma;e. il responsabile del Servizio Pari Opportunità FTL o un suo delegato.² La Commissione può rivolgersi e avvalersi del parere di un medico di fiducia.³ La gestione della pratica avviene comunque nel rispetto della massima confidenzialità e nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati personali.⁴ Per i casi di disabilità contingente o temporanea, la decisione è in capo al Decano degli studi, senza intervento della Commissione.
Art. 15	<ol style="list-style-type: none">¹ La Commissione valuta la legittimità della richiesta sulla base della documentazione ricevuta e decide in merito alla concessione delle misure. Le

Valutazione e decisione	<p>misure di supporto di cui all'art. 11 cpv. 2 sono disposte previa valutazione della disponibilità delle necessarie risorse materiali (segnatamente: finanziarie, infrastrutturali, umane).</p> <p>² Le misure disposte rimangono valide per tutta la durata del ciclo di studi, salvo eventuali modifiche o integrazioni che lo studente deve presentare nei termini indicati all'art. 12 cpv. 1.</p>
--------------------------------	---

Art. 16 Comunicazione	<p>¹ La Segreteria comunica allo studente le misure di supporto decise in favore di quest'ultimo dalla Commissione.</p> <p>² La Segreteria provvede a comunicare a docenti e assistenti interessati tali misure e si assicura che siano messe in pratica.</p> <p>³ Nel caso di frequenza di corsi erogati all'interno di percorsi USI, le misure verranno comunicate in assoluta riservatezza, al fine di garantire, ove possibile, il pieno rispetto delle medesime.</p>
----------------------------------	--

Art. 17 Contenzioso	<p>¹ Contro la Decisione della Commissione lo studente può inoltrare ricorso al Rettore della FTL.</p> <p>² In ultima istanza, lo studente può inoltrare ricorso al Tribunale amministrativo cantonale, applicando la legge sulla procedura amministrativa del Cantone Ticino.</p>
--------------------------------	--

IV – Disposizioni finali

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali	<p>La presente Direttiva entra in vigore dall'anno accademico 2023/2024.</p>
--	--
